

▼M2*ALLEGATO VII***Prodotti per la pulizia e la disinfezione**

1. Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti adibiti alle produzioni animali di cui all'articolo 23, paragrafo 4:
 - Saponi a base di sodio e di potassio
 - Acqua e vapore
 - Latte di calce
 - Calce
 - Calce viva
 - Ipoclorito di sodio (ad es. candeggina)
 - Soda caustica
 - Potassa caustica
 - Acqua ossigenata
 - Essenze naturali di vegetali
 - Acido citrico, peracetico, formico, lattico, ossalico e acetico
 - Alcole
 - Acido nitrico (attrezzatura per il latte)
 - Acido fosforico (attrezzatura per il latte)
 - Formaldeide
 - Prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mammelle e attrezzature per la mungitura
 - Carbonato di sodio

▼M15

2. Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli impianti adibiti alla produzione di animali di acquacoltura e di alghe marine di cui all'articolo 6 sexies, paragrafo 2, all'articolo 25 vicies, paragrafo 2, e all'articolo 29 bis.
 - 2.1. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell'Unione e nazionali di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e in particolare del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, i prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura in assenza di animali di acquacoltura possono contenere le seguenti sostanze attive:
 - Ozono
 - Ipoclorito di sodio
 - Ipoclorito di calcio
 - Idrossido di calcio
 - Ossido di calcio
 - Soda caustica
 - Alcole
 - Solfato di rame: solo fino al 31 dicembre 2015
 - Permanganato di potassio
 - Panelli di semi di tè composti di semi di camelia naturale (uso limitato alla gambericoltura)
 - Miscele di perossimonosolfato di potassio e cloruro di sodio che producono acido ipocloroso

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

▼M15

2.2. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell'Unione e nazionali di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e in particolare del regolamento (UE) n. 528/2012 e della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, i prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura in presenza o in assenza di animali di acquacoltura possono contenere le seguenti sostanze attive:

- Calcare (carbonato di calcio) per la regolazione del pH
- Dolomite per la correzione del pH (uso limitato alla gambericoltura)
- Cloruro di sodio
- Acqua ossigenata
- Percarbonato di sodio
- Acidi organici (acido acetico, acido lattico, acido citrico)
- Acido umico
- Acidi perossiacetici
- Acido peracetico e acido perottanoico
- Iodofori (solo in presenza di uova).

⁽¹⁾ Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).